REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37702 del registro di segreteria, proposto dal Sig. XX, nato a XX (XX) il XX (c.f. XX) rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Pasca - c.f. PSCRSR68P69E506B - PEC: pasca.rosaria@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castri di Lecce alla via Pertini n. 1/a;

CONTRO

-I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Leone (C.F. LNEFBL73B46L400Y – PEC: avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108;

- Ministero della Giustizia (CF 80184430587), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (CF 93003250722, bari@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Bari alla via Melo n. 97 ope legis domicilia;

PER IL RICONOSCIMENTO

della dipendenza da causa di servizio delle patologie successivamente precisate quale presupposto del futuro conseguimento del trattamento di

pensione privilegiata ordinaria, previo annullamento/revoca/riforma e/o disapplicazione:

- del Decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n. XX /cs.mm del XX e del pedissequo parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. XX, con i quali per le patologie sofferte dal ricorrente è stato espresso il non luogo a deliberare;

nonché dei precedenti

- Decreti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n. XX del XX e del pedissequo parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. XX, nonché del decreto XX sul parere XX; entrambe recanti diniego di riconoscimento.

- nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

e per la declaratoria

del diritto a percepire la futura pensione privilegiata ordinaria per le patologie "A) "XX" e B) "XX" ritenendole ascrivibili alla 8^ categoria Tab. A o a migliore classificazione.

VISTO il codice di giustizia contabile;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITE le parti presenti alla pubblica udienza del 15 luglio 2025

FATTO

Con ricorso depositato in data XX l'epigrafato ricorrente, tuttora in servizio in qualità di assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria, nel ripercorrere la propria carriera lavorativa ed i correlati compiti, in particolare di custodia, traduzioni, piantonamenti e controllo dei

detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis O.P., di detenuti collaboratori di giustizia e di quelli ad altissimo indice di pericolosità, nonché compiti di alta specializzata operatività in situazioni straordinarie e/o di emergenza penitenziaria per il ripristino della sicurezza, dell'ordine e della disciplina, specificava di aver presentato, in data 14 gennaio 2005 domanda per il riconoscimento della causa di servizio dell'infermità "*XX*".

Con verbale Mod. BL/B n. XX/PP del XX la C.M.O. di Taranto ha, poi, accertato la patologia "*XX*", ascrivendola alla tabella B; tuttavia l'istanza veniva respinta con decreto n. XX del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che si conformava al parere reso sul punto dal competente comitato di verifica.

Con successiva istanza del XX ha nuovamente chiesto il riconoscimento della causa di servizio per le seguenti patologie:

- A) *XX, parziale sacralizzazione di XX* ;

B) *segni di degenerazione XX, XX, XX, XX.*

Con verbale Mod. BL/B n. XXPP del XX la C.M.O. di Taranto ha accertato le patologie ascrivendole alla tabella B, tuttavia, con decreto XX, conformandosi al parere negativo del Comitato di Verifica ha ritenuto la non dipendenza da causa di servizio anche della seconda patologia.

Con successiva istanza del XX il ricorrente ha chiesto che le infermità "XX", "XX" e "ernie discali XX già in trattamento" fossero riconosciute conseguenti a causa di servizio.

Tuttavia, con successivo parere reso nella seduta del XX il Comitato di Verifica ha ritenuto di non dover esprimere un nuovo giudizio sulle predette patologie e con decreto n. XX il Dipartimento dell'Amministrazione

Penitenziaria ha quindi confermato la non dipendenza da causa di servizio.

Dopo aver formulato accesso agli atti presso la Casa Circondariale di Brindisi, con istanza del XX il ricorrente ha chiesto all'Amministrazione di appartenenza, nonché all'I.N.P.S. il riconoscimento della causa di servizio di che trattasi, quale presupposto del futuro diritto a pensione di privilegio, senza esito.

Ha, quindi, proposto ricorso innanzi a questo giudice asserendo la violazione degli artt.64 e seguenti del d.p.r. 1092/1973**,** contestando nel merito i pareri resi dal comitato di verifica che non avrebbe tenuto conto della lunga latenza delle patologie sofferte dal ricorrente e del complesso dei compiti esercitati, meglio evidenziati nel ricorso introduttivo.

Ha, conclusivamente chiesto, anche previa consulenza tecnica medico-legale l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento della causa di servizio ai fini del diritto a percepire la futura pensione privilegiata ordinaria.

L'Inps si è costituito deducendo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso sia per assenza di previa domanda amministrativa sia per carenza di interesse, non avendo il ricorrente maturato il requisito pensionistico.

Ha, quindi, eccepito il difetto di legittimazione passiva nonché l'infondatezza del ricorso.

Il Ministero della Giustizia si è costituito eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione in quanto gran parte dei benefici correlati al riconoscimento della causa di servizio attengono al rapporto di lavoro, di competenza del giudice amministrativo.

Nel merito ha ritenuto infondato il ricorso.

Con ordinanza n.14 del 17 febbraio 2025 questo Giudice ha conferito

incarico al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, per rendere parere in ordine alla dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie "a) *XX, b) - XX*", specificando, in caso affermativo, la classificazione tabellare delle menomazioni eventualmente riscontrate.

L'adito organo ha depositato il proprio parere in data XX, concludendo, dopo aver rideterminato la diagnosi in "*XX"*, nel senso di ritenere dipendente da causa di servizio la predetta infermità, ritenendola ascrivibile alla categoria VIII della tabella A allegata al d.p.r. 915/1978.

All' udienza del 15 luglio 2025 le parti presenti si sono riportati agli scritti difensivi.

DIRITTO

Alla luce degli atti versati in giudizio e, in particolare all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio il ricorso si appalesa fondato.

Vanno disattese le eccezioni preliminari formulate dall'INPS e dal Ministero della Giustizia.

Con riferimento alla presunta carenza di istanza amministrativa, va evidenziato che la stessa risulta essere stata presentata in data XX.

Anche in ordina all'ipotizzata carenza di interesse appare sufficiente richiamare la recentissima pronuncia delle Sezioni riunite di questa Corte che hanno stabilito il principio secondo il quale "*È ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio –*

ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata" (Corte dei conti, Sez. riun., 17 agosto 2023, n.12/2023/QM/PRES)

Anche l'invocato difetto di giurisdizione non può trovare accoglimento in ragione del *petitum* volto esclusivamente al riconoscimento della causa di servizio ai fini del futuro trattamento privilegiato.

Nel merito va evidenziato che la consulenza tecnica d'ufficio, non contestata dalle parti resistenti neanche nel corso dell'espletamento della stessa, dopo aver riassunto i diversi servizi prestati dal ricorrente, ha chiaramente evidenziato che "*il servizio prestato in Polizia Penitenziaria sin dal XX abbia rivestito un ruolo concausale efficiente e determinante nell'insorgenza dell'infermità di cui al giudizio diagnostico, la quale deve essere pertanto riconosciuta dipendente da causa di servizio. Sotto il profilo menomativo, la XX da cui l'interessato è affetto, riunita in un unico complesso morboso stante l'intima concorrenza funzionale delle ripercussioni cagionate dall'interessamento dei tratti rachidei interessati e considerate le discopatie con interessamento radicolopatico consensuale strumentalmente documentate, appare ascrivibile con criterio analogico alla VIII categoria di tabella A annessa al D.P.R. 834/81".*

Tali argomentazioni, anche in ragione dell'assenza di diverse considerazioni, formulate a seguito di un'attività espletate nel rispetto del contraddittorio delle parti, appaiono esaustive e non vi sono per questo giudice motivi per discostarsene,

Pertanto il ricorso deve essere accolto e va riconosciuta la causa di servizio

e il conseguente diritto al futuro trattamento di privilegio a favore del ricorrente, per le patologie indicate in ricorso, con ascrivibilità alla XX categoria della tabella A allegata al d.p.r. 834/1981.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese in ragione dell'orientamento giurisprudenziale intervenuto sulla materia del contendere solo successivamente alla presentazione dell'istanza amministrativa.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, previa dichiarazione di ammissibilità del ricorso, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il riconoscimento della causa di servizio, ai fini del futuro conseguimento del trattamento di pensione privilegiata, delle complessive patologie lamentate in ricorso, con ascrivibilità delle stesse alla XX categoria della tabella A allegata al d.p.r. 834/1931.

Spese compensate.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

F.to digitalmente

Pubblicata il 09/09/2025

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Pubblicata il 09/09/2025 IL GIUDICE

L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina Di Palma Caterina *F.to digitalmente*

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 09/09/2025

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente